X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 66

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 71

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole)* 68

ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati) 72

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea *(Deliberazione di una ulteriore proroga del termine)* 69

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica *(Deliberazione di una integrazione del programma)* ... 69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 412 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante all'esito dell'esame delle proposte emendative presentate. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, fa presente che i profili di interesse per la X Commissione sono assai limitati. Più in generale, ricorda che tra le politiche giovanili assumono rilievo quelle concernenti la promozione e il sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile, intesa anche come autoimprenditorialità.

Riferisce che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica ed è composto di sei articoli suddivisi in tre Capi. Il Capo I (articoli 1-2) detta i principi e i criteri direttivi di delega, nonché la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi in materia di politiche giovanili e del servizio civile universale. Il Capo II (articoli 3-4) stabilisce specifiche misure a sostegno delle politiche per i giovani, prevedendo una « Carta giovani nazionale » e istituendo l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Infine, il Capo III (articoli 5-6) contiene alcune disposizioni finali.

L'articolo 1 detta i princìpi e i criteri direttivi della delega al Governo, nonché la procedura per l'adozione dei relativi decreti legislativi. In particolare, il comma 1 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, concernenti la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani, in osservanza dei princìpi e criteri direttivi ivi elencati. Tra i criteri e i principi direttivi, segnala quello contenuto nella lettera *e)*, numero 2), cioè definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di giovani, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il comma 4 prevede, infine, la possibilità per il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più

decreti legislativi per la razionalizzazione delle procedure relative al Servizio civile universale, definendo i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, nonché le relative fasi procedimentali. Ricorda che il decreto legislativo n. 40 del 2017 ha istituito il servizio civile « universale » finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica modificando la disciplina relativa al servizio civile. I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. I commi 2, 3 e 4 dispongono circa il profilo procedimentale dell'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 3 assegna gratuitamente la Carta giovani nazionale (Cgn) ai giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, al fine di consentire l'accesso ai servizi istituzionali e la fruizione di beni e servizi indirizzati alla fascia di età di riferimento, volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari. Si demanda a un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di giovani la definizione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità per la realizzazione e la distribuzione della Cgn. Infine, si prevede che alla gestione delle attività relative alla Cgn si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, abrogando contestualmente le disposizioni relative alla Cgn contenute nella legge di bilancio per il 2020.

L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di politiche per i giovani ed il Comitato tecnico-scientifico deputato a svolgere attività di supporto a favore dell'Osservatorio. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Osservatorio, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento per l'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù; compia attività di analisi, studio, formulando proposte per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù; coordini le attività e le iniziative per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani. Il comma 2 dispone circa la formazione dell'Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato. Ne fanno parte, tra gli altri, il Ministro delle imprese e del *made in Italy,* il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro del turismo. Il comma 3 dispone circa la composizione del Comitato tecnico-scientifico mentre il comma 4 individua le attività di supporto ad esso demandate prevedendo inoltre che svolga funzioni di ausilio nella valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti dei programmi e degli interventi realizzati. Il comma 4-*bis* dispone che l'Osservatorio opera in raccordo con le strutture competenti in materia di valutazione di impatto generazionale, al fine di assicurare la coerenza metodologica e l'integrazione delle analisi. Il comma 5 prevede, per quanto riguarda le riunioni dell'Osservatorio e del Comitato, la partecipazione degli organismi interessati, in relazione agli argomenti trattati, mentre il comma 6 stabilisce la periodicità delle riunioni garantendo la pubblicità dei lavori. Il comma 6-*bis* dispone che l'Osservatorio trasmetta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta, anche ai fini dell'adozione di eventuali atti di indi-

rizzo delle Commissioni parlamentari competenti. Ai sensi del comma 7, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio universale assicura le attività di segreteria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 8, infine, dispone la gratuità della partecipazione ai lavori dell'Osservatorio e del Comitato e prevede la clausola di invarianza finanziaria della disposizione in esame.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre, infine, l'articolo 6 reca la consueta clausola di salvaguardia circa l'applicazione delle disposizioni nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Fabio PIETRELLA (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Martedì 30 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».
Doc. CCXLVII, n. 7.
(Rilievi alla I Commissione).

(*Seguito esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi d'intesa, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita la relatrice, on. Andreuzza, a formulare la sua proposta di rilievi sugli schemi di intesa preliminare in esame.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di rilievi sugli schemi di intesa preliminare in esame *(vedi allegato 2)*.

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia che, anche alla luce dell'intervento, sotto diversi profili, da parte della Corte costituzionale sulla legge recante la c.d. « autonomia differenziata » nonché delle forti perplessità che suscita la creazione di un modello decentrato di protezione civile, il suo gruppo esprimerà un voto contrario sulla proposta di rilievi formulata dalla relatrice.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice.

Andrea BARABOTTI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi della relatrice.

La Commissione approva la proposta di rilievi della relatrice *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

(Deliberazione di una ulteriore proroga del termine).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, in data 23 aprile 2025, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea, il cui termine, prorogato al 15 marzo 2026, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2026. Ricorda, altresì, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 giugno si è convenuto sull'opportunità di richiedere una ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone quindi un'ulteriore proroga del predetto termine fino al 30 novembre 2026.

La Commissione delibera di prorogare al 30 novembre 2026 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

(Deliberazione di una integrazione del programma).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 giugno si è convenuto sulla necessità di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone quindi di integrare il programma già deliberato nella seduta dell'11 marzo 2026, con l'audizione di esponenti politici anche già titolari di incarichi di Governo e di rappresentanti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), della Ragioneria Generale dello Stato, dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nonché di rappresentanti di fondazioni, osservatori ed enti di ricerca e di rappresentanti delle istituzioni europee ed esperti dei settori interessati dall'indagine.

La Commissione delibera di integrare il programma dell'indagine conoscitiva nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2026 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 412.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 giugno 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà l'8 luglio 2026.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2825, recante « Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia », nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7.

RILIEVI DELIBERATI

La X Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, gli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »;

preso atto che il capo II degli schemi di intesa preliminare riguarda la materia delle professioni;

considerato, in particolare, che l'articolo 7, comma 1, attribuisce alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con esclusione delle professioni ordinistiche e delle professioni sanitarie che restano di competenza statale;

rilevato che il medesimo articolo 7, al comma 3, chiarisce che le « professioni di rilievo regionale » ricomprendono le attività economiche dirette alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio delle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto), esercitate abitualmente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo e

aventi un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio delle regioni interessate, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono abilità, conoscenze e competenze ulteriori, rispetto all'attività comunemente svolta sul territorio nazionale, acquisibili attraverso l'esperienza e la formazione specialistica su base locale e, al comma 4, prevede, altresì, che l'iscrizione all'apposito elenco abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio delle regioni interessate;

preso altresì atto che l'articolo 8 attribuisce alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto) il ruolo di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali possedute da cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, ai fini dell'esercizio in maniera stabile di una professione regionale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

gli schemi di intesa preliminare in oggetto.